



Comune di Lecco

Servizio Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.05.2014, modificato con successive deliberazioni n. 1 del 07.01.2019, n. 24 dell'08.06.2020, n. 33 del 27.07.2020, n. 6 del 22.02.2021, n. 17 del 29.03.2022

Art. 1 OGGETTO	3
Art. 2 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	3
Art. 3 SOGGETTO ATTIVO	3
Art. 4 SOGGETTI PASSIVI3
Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	4
Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI6
Art. 8 TARIFFA DEL TRIBUTO7
Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	7
Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI8
Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI8
Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO8
Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE9
Art. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE9
Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA10
Art. 16 ZONE NON SERVITE10
Art. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO11
Art. 18 RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE	...11
Art. 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE11
Art. 20 AGEVOLAZIONI E DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN CASO DI EVENTI ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI12
Art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO12
Art. 22 TRIBUTO PROVINCIALE13
Art. 23 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE13
Art. 24 RISCOSSIONE15
Art. 25 RIMBORSI16
Art. 26 IMPORTI MINIMI16
Art. 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE16
Art. 28 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI16
Art. 29 SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA E INTERESSI17
Art. 30 CONTENZIOSO18
Art. 31 DILAZIONI DI PAGAMENTO18
Art. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI19
Art. 33 ENTRATA IN VIGORE19

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina la tassa rifiuti (TARI) di cui alla l. 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale in regime di privativa per le utenze domestiche.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a, del D. Lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del medesimo D. Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle attività industriali, i rifiuti derivanti dalle attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile, dalla pesca, dalle fosse settiche, dalle reti fognarie e dagli impianti di trattamento delle acque reflue ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione.

6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i, conferibili al servizio comunale, ma da trattare in conformità alle vigenti normative

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

Art. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso da parte del soggetto passivo non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) locali: le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie. A titolo esemplificativo sono soggette a tributo le tettoie utilizzate per il ricovero di mezzi o oggetti, i locali se idonei all'utilizzo come depositi.

b) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile (i locali accatastati in categoria C2, C6 e C7);

c) utenze non domestiche: le restanti strutture e superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive e di servizi in genere.

d) aree scoperte operative: le superfici occupate o detenute a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

Utenze domestiche

– unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili ovvero sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete (escluse le utenze centralizzate);

– solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, qualora non siano adibiti a deposito;

– centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

– locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

– superfici coperte di altezza inferiore a 1,5 mt.

Utenze non domestiche

– locali privi di mobili e suppellettili, ovvero sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, qualora non siano adibiti a deposito;

– locali dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza essiccazione dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre a terra solo se non destinate contemporaneamente all'attività commerciale;
 - superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - edifici o loro parti adibiti permanentemente a qualsiasi culto pubblico nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto e relative pertinenze;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
 - parcheggi pubblici scoperti a pagamento limitatamente alle aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla circolazione interna e all'uscita dei veicoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive purché risultanti da certificazione del Direttore Sanitario della struttura.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse con sole funzioni ornamentali;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassazione ai sensi del presente articolo verrà recuperato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione.

Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle UND è misurata come segue:

a) per i locali, sul filo dei muri perimetrali.

b) per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.

2. Nella determinazione della superficie non si tiene conto delle superfici nelle quali per specifiche caratteristiche strutturali e per la destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

3. Per le attività di seguito elencate (con esclusione dei locali o aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale dove, per sua stessa natura, non si producano rifiuti speciali), unicamente nel caso in cui risulti difficile determinare la superficie di locali e/o aree scoperte in cui avviene contestualmente produzione di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali di cui al precedente capoverso, si applica una riduzione della superficie nelle percentuali di seguito indicate:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	30
Autocarrozzerie	30
Autofficine per riparazione veicoli – elettrauto	30
Gommisti	30
Distributori di carburante	30
Lavanderie e Tintorie	30
Verniciatura	30
Galvanotecnici	30
Fonderie	30
Studi dentistici, laboratori odontotecnici, studi medici, studi veterinari	30
Tipografie artigiane	30
Metalmeccaniche artigiane	30
Sale degenza di strutture sanitarie/socio sanitarie, ospedaliere, di ricovero	30

4. L'esenzione di cui al comma 3 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti

ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

5. La detassazione prevista per le superfici specificate al comma 1, spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione le superficie destinate anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

6. Nel caso dei magazzini di cui al comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

Art. 8 TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino alla revisione del catasto prevista dall'art. 1 comma 647 della l. 27.12.2013, n. 147, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti al tributo dalla superficie calpestabile.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu/ Tares, fatte salve eventuali denunce successive.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla l. 28.02.2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel presente comma, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e del "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti" (MTR), approvato mediante deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

6. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

7. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 3 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative", indicata nell'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione del numero degli occupanti in:

a) domestiche residenti:

1) sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.

2) la data di rilevazione del numero degli occupanti del nucleo familiare è quella indicata nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e/o delle tariffe o per le nuove utenze, alla data di apertura.

3) sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove (ad esempio per motivi di studio, lavoro). Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o motivi di studio prestati altrove e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi nell'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Se la persona assente è unico componente del nucleo è altresì necessario che l'unità abitativa non risulti locata o utilizzata a vario titolo.

4) non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni.

5) nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, per un

periodo superiore a sei mesi nell'anno solare questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 23.

b) utenze domestiche non residenti:

- 1) sono occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, gli alloggi tenuti a disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti.
- 2) per tali utenze si assume quale numero degli occupanti quello dichiarato dal contribuente nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 23.
- 3) le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. Se condotte da persona giuridica si considerano utenze non domestiche. Sono parimenti considerate utenze domestiche condotte da un occupante le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito occupati, posseduti o detenuti da (persona fisica) residente anche se non facenti parte dell'utenza domestica in capo al soggetto passivo.
- 4) il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
- 5) per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. Cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto al discarico o al rimborso del tributo a decorrere dalla data di cessazione dell'occupazione, secondo quanto stabilito dal successivo art. 23.

Art. 16 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.
2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri in linea d'aria.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:
 - a) 60% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 200 metri in linea d'aria ma inferiore a 500 metri in linea d'aria;

b) 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri in linea d'aria.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23 e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio.

5. A tale fattispecie non vengono applicate le altre riduzioni previste dal presente regolamento.

Art. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 18 RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile del tributo.

2. La riduzione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di presentazione di apposita istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, con obbligo del soggetto passivo di comunicare al Comune la variazione o la cessazione dei presupposti che danno diritto alla riduzione. Con la presentazione della sopracitata istanza il medesimo autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale sussistenza dei presupposti che danno diritto alla riduzione.

3. Il contribuente decade dal beneficio qualora il Comune accerti la mancanza dei presupposti.

Art. 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

A. Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della L. 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, il tributo è ridotto per la sola quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri

fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

4. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. Il produttore dei rifiuti avviati al riciclo deve presentare, a consuntivo, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo, istanza di riduzione all'Ufficio Tributi del Comune di Lecco con la dichiarazione dei seguenti elementi e documenti fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo e delle quantità per ogni singolo rifiuto (salvo successiva verifica d'ufficio tramite MUD).

6. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di produrre, per ciascun anno, la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

7. L'Ufficio Ambiente del Comune di Lecco controlla le domande di riduzione, le dichiarazioni e i documenti prodotti e comunica tempestivamente all'Ufficio Tributi i nominativi dei richiedenti aventi diritto alla riduzione, indicando i quantitativi complessivi di rifiuti avviati al riciclo da considerare ai fini del calcolo della riduzione spettante.

8. L'Ufficio Tributi procede, quindi, ad applicare la riduzione spettante mediante il riconoscimento di sgravio e di conseguente rimborso o compensazione con la TARI dovuta per l'annualità successiva.

9. L'omessa presentazione della richiesta di riduzione per riciclo e/o della relativa documentazione, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, comporta la perdita del diritto alla riduzione, cui consegue l'applicabilità piena del tributo per l'anno di cui non si è dimostrato il riciclo.

B. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. In attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152 del 2006, come modificati dal D. Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati totalmente a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni o per l'eventuale differente periodo stabilito dalla legge, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, in conformità con la normativa vigente.

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune nei termini previsti dall'art. 30, comma 5 del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito dalla L. 21/05/2021, n. 69, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'Ufficio Ambiente del Comune di Lecco controlla le domande, le dichiarazioni e i documenti prodotti e comunica tempestivamente sia a Silea sia all'Ufficio Tributi i nominativi dei richiedenti aventi i requisiti all'uscita dal servizio pubblico.

5. Per le nuove utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30 giugno dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, le stesse devono effettuare la preventiva comunicazione al Comune entro sessanta giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e comunque non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente, entro il termine del 30 giugno (o differente se stabilita dalla legge), è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, con possibilità di chiedere la riduzione per riciclo, ai sensi del presente articolo lettera A.

7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo Comune entro il 30 giugno ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare al Comune a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.

9. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti e coerenti con il volume di attività svolta, allegando attestazione rilasciata dal soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

10. Il Comune, anche per il tramite del Gestore, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 20 AGEVOLAZIONI E DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN CASO DI EVENTI ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI

1. Fino alla determinazione da parte di ARERA delle condizioni tariffarie agevolate per utenze domestiche in condizioni economico sociali disagiate, il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, costituisce un fondo di solidarietà per destinare sussidi per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati, a favore delle fasce deboli della popolazione che versino in situazioni di crisi o di particolare difficoltà. Il conferimento del sussidio avviene sulla base di criteri di sostenibilità sociale, individuati dal Settore Politiche sociali e di sostegno alla famiglia aperti a tutti coloro che dispongono dei requisiti previsti. L'agevolazione di cui al presente comma è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

2. In caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche o della vita familiare e professionale della generalità dei contribuenti o di determinate categorie, il Consiglio Comunale con propria deliberazione può prevedere l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti e pagamenti concernenti la tariffa, a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sopra descritti.

3. Le misure di cui al precedente comma 2 riferite alle utenze non domestiche che scontano la riduzione della parte variabile, si applicano a condizione che non sussistano pregresse situazioni debitorie per gli anni oggetto di verifica e accertamento. La riduzione potrà essere

recuperata, anche successivamente all'invio dell'invito di pagamento, nel caso in cui venga accertata una situazione debitoria non sanata dal contribuente.

4. Le agevolazioni sono a carico del bilancio dell'ente.

Art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata fino ad un massimo del 100%.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. Nel caso in cui l'occupazione si protragga oltre 183 giorni nel corso dell'anno, si applica la tariffa annuale e il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione di cui all'art. 23.

6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

7. L'ufficio comunale demandato alla gestione delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 22 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 che è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo principale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 23 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo. Tale obbligo è esteso anche per l'ottenimento delle riduzioni e delle esenzioni nonché alle relative cessazioni. Nel caso di

aree scoperte operative con utilizzo temporaneo vi è l'obbligo di presentare apposita dichiarazione indicante il termine di inizio e fine utilizzo.

2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

3. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al comma precedente.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine ivi indicato, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante. In caso contrario si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione.

5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. Nel caso di decesso del contribuente, ove i familiari conviventi dello stesso non provvedano alla presentazione della dichiarazione entro il termine di cui al precedente comma 2 si provvederà d'ufficio ad intestare l'utenza all'intestatario della scheda di famiglia.

7. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

8. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, deve essere consegnata al Comune direttamente, a mezzo posta, a mezzo PEC o mediante altra forma di comunicazione telematica messa a disposizione dal Comune.

9. La dichiarazione sia originaria, sia di variazione, deve contenere i seguenti elementi minimi:

Utenze domestiche

- generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, l'indirizzo PEC o mail qualora disponibili;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- denominazione o ragione sociale della società, sede legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO delle attività, con specificazione di quello prevalente (in assenza di codici

ATECO, l'oggetto sociale o qualsiasi altra informazione dai quali si possa desumere la categoria di attribuzione al fine dell'assoggettamento al tributo), indirizzo PEC;

- generalità del soggetto denunciante;
- persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

10. La dichiarazione di cessazione deve contenere:

- generalità del soggetto passivo;
- dati identificativi dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione;
- data di cessazione dell'occupazione/detenzione o del possesso dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione;
- elementi atti a comprovare la cessazione dell'occupazione/detenzione o del possesso dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione.

11. Il Comune, qualora sia a conoscenza, procede alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione e del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.

12. Il Comune, nel caso in cui le dichiarazioni non siano compilate correttamente o manchino elementi necessari alla registrazione della posizione, procede, ove possibile d'ufficio utilizzando i dati rinvenibili nelle banche dati a disposizione. La superficie utilizzata sarà quella derivante dalle schede planimetriche o catastali o assunta per presunzione. La data di inizio sarà quella rinvenibile dalle banche dati a disposizione. I dati assunti avranno valenza fino alla data di presentazione di variazione da parte del contribuente.

13. Le dichiarazioni devono essere regolarmente sottoscritte. Per le dichiarazioni prodotte eventualmente in via telematica si applicano le prescrizioni del codice dell'Amministrazione Digitale nonché quelle che verranno adottate dal Comune.

14. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare comunque la dichiarazione.

Art. 24 RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art.

7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. Per le utenze domestiche l'invito può essere inviato per posta semplice, mediante mail all'indirizzo comunicato dal contribuente o mediante PEC. Per le utenze non domestiche l'invio si ritiene correttamente effettuato mediante PEC all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC. I sistemi di invio potranno variare in conformità alle norme di legge.

2. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09.07.1997, n. 241 ovvero tramite conto corrente postale o mediante le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali (ad esempio RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc. Pago PA).

3. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune può notificare, anche mediante raccomandata AR o PEC, un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione, maggiorate con le spese di notifica, entro il termine ivi indicato. Qualora, nonostante il sollecito, dovesse persistere l'inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, con irrogazione delle sanzioni previste, l'applicazione degli interessi e il recupero delle spese di notifica.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori/pari a 50 centesimi di euro o inferiori.

5. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al precedente comma 1 non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 25 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine previsto dalla normativa vigente.

2. Il Comune provvede al rimborso entro il termine previsto dalla normativa vigente.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Comunale sugli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi locali.

Art. 26 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 22 sia inferiore ad euro 12 per ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Non sono eseguiti rimborsi di importo inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 28 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano può considerare quale superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998, n. 138.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento complessivo ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29 SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA E INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI si applica l'articolo 13 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, il quale prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della l. 27.12.2006, n. 296.
7. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 nonché nel rispetto di quanto previsto dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160 del 27.12.2019.
8. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale. Gli interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 30 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento Comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. 19.06.1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 31 DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria riguardanti gli avvisi di accertamento, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo e l'istanza di rateizzazione può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.
2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti in tal caso le soglie d'importo di cui al successivo comma si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
3. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore alle seguenti condizioni e modalità:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - b) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno;
 - c) applicazione della sanzione ridotta per adesione all'accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento;

- d) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore;
- e) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
- f) durata del piano rateale fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- g) ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00 (cento/00).

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

5. Per debiti superiori ad € 25.000,00, o per i debiti compresi tra € 10.000,00 ed € 25.000,00 in caso di dilazione superiore ad un anno, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza 6 mesi dopo la scadenza dell'ultima rata. Tale garanzia dovrà contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

6. Il Funzionario Responsabile può richiedere apposite garanzie anche per importi inferiori a quelli indicati nel precedente comma nel caso in cui il soggetto richiedente sia già stato raggiunto da provvedimenti di riscossione coattiva per il mancato pagamento di altre entrate comunali.

7. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi, nelle ipotesi ed alle condizioni di cui al comma 3.

Art. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 33 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.